

29 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

INPS Gestione Separata: i requisiti per richiedere il bonus di 1000 euro per maggio

L'eventuale accesso, anche al contributo a fondo perduto

*Autore: **Sandra Pennacini***

Da una decina di giorni l'INPS ha aggiornato la sezione "Indennità Covid-19", mettendo a disposizione di contribuenti e patronati – restando purtroppo preclusa ai consulenti fiscali e del lavoro la possibilità di operare per conto dei propri assistiti – la procedura da utilizzarsi al fine di richiedere il riconoscimento dell'indennità Covid-19 per il mese di maggio.

In premessa occorre ricordare che, a differenza di quanto accaduto per il mese di marzo e di aprile, gli iscritti AGO, e quindi artigiani e commercianti, non hanno diritto ad alcun "bonus INPS" per il mese di maggio. Tali soggetti – solo se titolari di partita IVA – potranno semmai verificare se rientrano nella previsione dell'articolo 25 del D.L. 34/2020 e presentare istanza all'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Tornando alle indennità Covid-19 (altresi spesso denominate "bonus INPS"), una delle categorie di maggiore interesse che potrebbe avere accesso al beneficio per il mese di maggio è quella dei contribuenti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata (professionisti privi di cassa di previdenza).

Per comprendere il quadro d'insieme, prima di fornire risposta ai quesiti più comuni, facciamo un piccolo passo indietro, cominciando quindi dal bonus dei 600 euro spettante per il mese di marzo 2020, bonus che -se riconosciuto - viene erogato in egual misura anche per il mese di aprile, senza necessità di presentare nuovamente domanda.

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto cura Italia D.L. 18/2020, hanno potuto richiedere il riconoscimento dell'indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro:

- **i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS** ex art. 2 c. 26 Legge 335/1995, liberi professionisti
 - **titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;**
 - non titolari di pensione;
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alcune importanti precisazioni:

- L'incompatibilità con il trattamento pensionistico sussiste nel caso di pensione **diretta**, mentre non si applica nel caso di pensione indiretta, quale la reversibilità.
- A seguito di quanto disposto dal decreto Rilancio, l'indennità è altresì compatibile con la pensione **diretta** di **invalidità**. Posto che "l'ostacolo" della pensione di invalidità è stato rimosso in un secondo momento rispetto all'emanazione del D.L. 18/2020, l'INPS con messaggio di giugno aveva precisato che le istanze presentate e rifiutate in seguito alla presenza di tale tipologia di pensione sarebbero state revisionate d'ufficio. **Questa**

variabile deve essere attentamente vagliata per un eventuale accesso al fondo perduto. Infatti, i soggetti aventi diritto all'indennità ex art. 27 D.L. 18/2020 non possono richiedere il contributo, ed il rischio – in caso di pensione di invalidità – è quello di considerarsi come “non aventi diritto” mentre l'istanza è in corso di revisione, oppure non è stata presentata supponendo la mancanza dei presupposti.

Per quanto riguarda, invece, il “bonus INPS” per il mese di maggio, il riferimento normativo è all'articolo 84, secondo comma, del decreto Rilancio D.L. 34/2020.

Ai fini dell'accesso a tale bonus, dell'ammontare di 1.000 euro, potranno presentare **istanza** per il riconoscimento di tale somma:

- **i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS** ex art. 2 c. 26 Legge 335/1995, liberi professionisti
 - **titolari di partita iva attiva alla data del 19 maggio 2020;**
 - non titolari di pensione (valgono le medesime considerazioni sopra riportate);
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
 - che abbiano subito **una comprovata riduzione di almeno il 33%** del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito dovrà essere determinato nel rispetto del principio di cassa, tenendo conto anche degli ammortamenti).

Le novità da evidenziarsi, rispetto all'indennità prevista per i mesi di marzo e aprile, sono pertanto le seguenti:

1. La partita IVA deve essere ancora aperta alla data del 19 maggio 2020;
2. **Occorre presentare istanza**, nella quale il richiedente deve **autocertificare** di essere incorso nel **calo reddituale** nella misura minima richiesta.

A seguire alcuni approfondimenti, in risposta ai quesiti che più di frequente ci vengono sottoposti.

Determinazione del reddito - Per verificare il calo reddituale di almeno il 33% occorre effettuare un “bilancino” di marzo + aprile 2019 e marzo + aprile 2020, e confrontare i due **risultati economici** (non in fatturato, come invece previsto per il fondo perduto!).

Posto che in questo caso non può che trattarsi di **professionisti**, occorre applicare il **principio di cassa**, e quindi (per semplificati ed ordinari) considerare gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti nei mesi interessati, nonché computare le quote di ammortamento, rapportate a periodo, riferibili ai medesimi mesi.

Per i **contribuenti forfettari**, invece, vale sempre il **principio di cassa**, ma il reddito viene determinato al netto della quota forfettizzata di costi. E' evidente che se il professionista effettua una sola attività, e quindi ha una sola percentuale di forfettizzazione, di fatto basterà confrontare gli incassi, visto che il risultato economico deriva dall'abbattimento in misura egualmente proporzionale dei costi. Attenzione tuttavia deve essere posta al caso, infrequente, di esercizio di più attività soggette a diverse percentuali di abbattimento; in questo caso, infatti, per determinare il risultato di esercizio occorrerà considerare gli incassi di periodo, al netto della quota di costi forfettizzata calcolata in base alla percentuale prevista per ciascuna delle attività svolte.

Calo reddituale e partita IVA non attiva nei mesi di marzo / aprile 2019- Altra questione frequentemente posta è quella se possa accedere al bonus INPS dei 1.000 euro un soggetto che abbia, per ipotesi, aperto partita IVA nel mese di giugno 2019 e che quindi non abbia un risultato economico di riferimento per i mesi di marzo e aprile 2019.

Ebbene, in questo caso **non sarà possibile** richiedere l'indennità, poiché se il risultato economico del bimestre 2019 da prendersi in considerazione è inesistente, non è possibile rispettare il richiesto calo di almeno il 33% nel bimestre 2020 rispetto a tale dato nullo. **A differenza delle norme previste nell'ambito del contributo a fondo perduto** (che, ricordiamo, non riguardano in soggetti che hanno diritto all'indennità dei 600 euro INPS GS ex articolo 27 D.L. 18/2020), non è infatti stata inserita una norma “salva nuove posizioni”, ovvero che fissi una data a partire dalla quale non è

necessario rispettare la condizione di "calo" richiesta.

Bonus 600 euro non richiesti ed accesso al fondo perduto - Infine, la problematica del professionista iscritto a Gestione Separata che non ha richiesto l'indennità dei 600 euro per marzo ed aprile. Può tale soggetto accedere al contributo a fondo perduto? A parere di chi scrive, ciò non è possibile, poiché l'incompatibilità non è prevista con **la percezione** di tale indennità, bensì con il **diritto** a percepire tale indennità. Diritto che virtualmente non viene meno, seppure il contribuente non abbia inteso farlo valere in tempo utile (ricordiamo che attualmente non è più possibile richiedere l'indennità dei 600 euro per marzo e aprile, posto che il DL Rilancio, del 19 maggio 2020, aveva fissato il termine ultimo per tali istanze a 15 giorni dall'emanazione del decreto stesso). Si ritiene pertanto che il professionista iscritto a GS possa valutare l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto solo nel caso non potesse avvalersi dell'articolo 27 del D.L. 18/2020 per mancanza di uno o più requisiti, e ciò in anche in considerazione delle pesantissime sanzioni previste in caso di percezione di un contributo a fondo perduto che si dovesse rivelare come non spettante.



MINI E-BOOK
CORSO ONLINE

PROFESSIONISTI ED IMPRESE:
COME ACCEDERE AL FONDO PERDUTO
in vendita al prezzo di
€ 45,00 + IVA

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it